

SCHEDA TECNICO - FINANZIARIA

Il Progetto di legge regionale recante “*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018*”, in coerenza con quanto previsto nell’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il 2018 ed i progetti di legge regionale di stabilità e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

Articolo 1 - Finalità

L’articolo detta le finalità generali della legge collegata alle leggi di stabilità regionale e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

Capo I

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Articolo 2 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993

La norma interviene modificando la legge regionale n. 17 del 1993, (Soppressione dell’Azienda regionale foreste – ARF) più volte riformata negli anni, al fine di adeguare gli strumenti legislativi in essere per dare continuità alla collaborazione in atto.

A tal fine la disposizione consente di trasferire risorse alle Unioni che gestiscono il patrimonio indisponibile della Regione Emilia – Romagna. In particolare la Regione ha affidato all’Unione Romagna Forlivese, in veste di capofila, e all’Unione Valle del Savio dall’1 luglio 2016 a tutt’oggi la gestione del patrimonio indisponibile situato nel territorio di Forlì – Cesena. Si tratta nello specifico di risorse di parte corrente necessarie per assicurare la gestione di tale patrimonio.

Le risorse sono autorizzate dal bilancio sulla legge regionale n. 17 del 1993.

Art. 3 - Efficacia della legge regionale n. 5 del 2001

L’articolo limita l’efficacia della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (*Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni*) soltanto con riferimento alle all’attuazione della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (*Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro*). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 4 - Interventi straordinari per il superamento del precariato

La disposizione ha un contenuto interpretativo ed attuativo nell’ordinamento regionale dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 75 del 2017, contenente disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, e pertanto non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Articolo 5 - *Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale*

Le disposizioni contenute nell'articolo in esame non hanno un impatto sul bilancio regionale. Esse infatti dispongono in materia di vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna.

Capo II

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

Sezione I

Disciplina delle strutture ricettive

Il presente Capo introduce talune modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) che hanno come obiettivo principale la semplificazione delle procedure e lo snellimento degli adempimenti burocratici a carico dei soggetti privati e dell'amministrazione regionale. Le modifiche introdotte sono volte ad eliminare la duplicazione delle comunicazioni da parte dei gestori delle strutture ricettive, al Comune e alla Regione, delle caratteristiche delle strutture e dei periodi di apertura. Secondo il principio di sussidiarietà, l'ente di riferimento del cittadino è il Comune, a cui anche la Regione deve necessariamente rapportarsi per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la propria attività.

L'eliminazione della duplicazione delle comunicazioni gioverà non soltanto ai privati, ma anche alla Regione che vedrà ridotti i propri oneri amministrativi ed i conseguenti costi imputabili alle strutture amministrative coinvolte nei procedimenti di acquisizione di tali informazioni.

Articolo 6 - *Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004*

Articolo 7 - *Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004*

Articolo 8 - *Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004*

Articolo 9 - *Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004*

Articolo 10 - *Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004*

Le modifiche introdotte dagli articoli in esame alla legge regionale n. 16 del 2004, avendo finalità di semplificazione e riduzione di oneri amministrativi per i privati e per le strutture dell'amministrazione della Regione Emilia-Romagna non comportano oneri finanziari per il bilancio regionale.

Sezione II

Funzioni in materia di turismo

Articolo 11 - *Modifiche all'articolo 45 legge regionale n. 13 del 2015*

Articolo 12 - Modifiche all'articolo 47 legge regionale n. 13 del 2015

Articolo 13 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

Al fine di garantire l'unitario esercizio delle funzioni amministrative relative alle professioni turistiche di accompagnamento, con le disposizioni in esame che modificano gli articoli 45 e 47 della legge regionale n. 13 del 2015 e l'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016, si trasferiscono le seguenti funzioni- prima esercitate dalla Province e dalla Città Metropolitana di Bologna – alla Regione:

a) rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;

b) tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche.

Il nuovo conferimento di funzioni, che si è reso necessario per ragioni correlate al trasferimento del personale delle Province ad altri Enti, consentirà a regime una riduzione dei costi di gestione delle risorse dedicate a dette funzioni, in quanto ad esse la Regione provvederà con proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili.

Sezione III

Destinazioni turistiche

Articolo 14 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

Articolo 15 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016

La modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è volta ad inserire le Destinazioni Turistiche tra i soggetti, oltre ai Comuni e le Unioni di Comuni, che possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale e, in particolare, della rete digitale per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti.

Tale scelta viene proposta anche nell'ottica di una riorganizzazione e ottimizzazione del sistema delle redazioni locali che hanno tra l'altro il compito di raccogliere le informazioni turistiche a livello locale e implementare la rete.

L'intervento viene completato con la modifica all'articolo 7, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 4 del 2016, attraverso l'ammissione delle Destinazioni Turistiche ai finanziamenti regionali a copertura le spese effettuate dai soggetti che fanno parte della richiamata rete digitale. La modifica apportata non comporta oneri a carico del bilancio regionale infatti i contributi che potranno essere assegnati alle Destinazioni Turistiche saranno concessi sui fondi autorizzati dal bilancio a valere sulla legge regionale n. 4 del 2016.

Sezione IV

Commercio

Articolo 16 - Vendite promozionali

Il presente articolo definisce il divieto di effettuazione delle vendite promozionali di alcune categorie merceologiche nel periodo immediatamente antecedente i saldi di fine stagione. Le modifiche proposte non comportano oneri nel bilancio regionale.

Sezione V

Cultura

Articolo 17 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016

Con la modifica introdotta la Regione si riserva il ruolo diretto di coordinamento dei progetti di rete promossi dagli istituti storici regionali (in precedenza assegnato all'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna), la Regione intende rendere più efficace l'azione amministrativa a sostegno di tali progetti.

Sotto il profilo finanziario, le risorse che si renderanno disponibili sul bilancio regionale a sostegno di tali progetti non saranno più assegnate all'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna, come accaduto nelle prime due annualità di attuazione della Legge (2016 e 2017), ma direttamente ai singoli Istituti capofila dei rispettivi progetti di rete, così da assicurare maggiore tempestività ed efficacia della spesa. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Capo III

CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

Sezione I

Consorzi di bonifica

Articolo 18 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1984

L'articolo in esame modifica l'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) al fine di adeguarlo all'assetto normativo vigente in tema di finanziamenti delle opere rese necessarie a seguito di eventi calamitosi.

Si tratta di una disposizione generale, ricognitiva del sistema degli strumenti finanziari vigente, che non comporta oneri diretti per il bilancio regionale.

Articolo 19 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984

L'articolo in esame modifica l'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) aggiungendo, a fini esplicativi e di uniformità di applicazione, il rinvio alla definizione di manutenzione fornita dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da applicarsi alle opere di bonifica, e la precisazione in ordine all'esecuzione di eventuali opere funzionali alle stesse.

La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Articolo 20 - Proroga del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

L'articolo in esame proroga il mandato del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi se antecedente, per rispondere all'esigenza, rappresentata dal Consorzio stesso, di prorogare di alcune settimane la data delle elezioni indette dall'8 al 14 gennaio 2018. La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Sezione II

Patrimonio alpinistico

Articolo 21 - Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1985

L'articolo in esame modifica l'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), riservando alla Giunta regionale l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi.

La disposizione non produce impatti per il bilancio regionale.

Sezione III

Disciplina delle acque minerali e termali

Articolo 22 - Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1988

L'articolo, al fine di valorizzare la risorsa naturale acqua minerale in quanto bene esauribile, introduce, in aggiunta all'onere rapportato alla superficie della concessione già previsto dalla legge regionale n. 32 del 1988, un canone da calcolare sull'effettiva utilizzazione dell'acqua, emunta e imbottigliata, la cui determinazione verrà stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

Per la stima degli impatti economici conseguenti alla nuova configurazione del canone si possono rapportare i quantitativi emunti ed imbottigliati nel territorio regionale nell'anno 2016 ai valori minimi e massimi dei canoni elaborati dalla Conferenza delle Regioni del 16 novembre 2006, come segue:

Litri emunti $742.249.809 \times 0,0005 \text{ €/litro} = 371.124,00 \text{ €}$ (valore minimo)

Litri emunti $742.249.809 \times 0,0020 \text{ €/litro} = 1.484.499,00 \text{ €}$ (valore massimo)

Litri imbottigliati $369.673.462 \times 0,001 \text{ €/litro} = 369.674,00 \text{ €}$ (valore minimo)

Litri imbottigliati $369.673.462 \times 0,0025 \text{ €/litro} = 924.184,00 \text{ €}$ (valore massimo)

Il risultato di tale calcolo potrebbe corrispondere a un introito annuale di 740.798,00 € (in caso di applicazione del valore minimo), oppure un introito annuale di 2.408.683,00 € (in caso di applicazione del valore massimo), cui si sommerebbero i diritti proporzionali per superficie concessa previsti dall'articolo 16 della legge regionale n. 32 del 1988, attualmente pari a € 21,38/ha, per un introito totale di complessivi € 15.607,00 relativamente alle 9 concessioni in essere in Emilia-Romagna.

L'articolo prevede che le entrate relative ai nuovi canoni verranno introitate sul bilancio regionale a partire dal bilancio di previsione 2018-2020. Conseguentemente, per il bilancio regionale derivano

maggiori entrate per i nuovi canoni pari a circa 750.000,00 Euro annui(in caso di applicazione del valore minimo sopra indicato) nei capitoli afferenti al titolo 3 – Entrate extra tributarie, tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni.

Sezione IV

Modifiche alla legge per la montagna

Articolo 23 - *Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004.*

Articolo 24 - *Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004*

Articolo 25 - *Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004*

Articolo 26 - *Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004*

Le proposte di modifica della legge regionale n. 2 del 2004 (Legge per la montagna) sono motivate in particolare dall'esigenza di semplificare gli strumenti per la programmazione da parte delle Unioni di Comuni montani dei finanziamenti recati dal fondo regionale per la montagna, alla luce dell'intervenuta piena vigenza della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali che ha in particolare previsto l'approvazione di bilanci di previsione triennali.

Si propone pertanto la sostituzione dei due attuali strumenti dell'accordo-quadro per lo sviluppo della montagna e del programma annuale operativo con l'unico strumento del "programma triennale di investimento", che si configura come un programma d'interventi direttamente operativo riferito all'intero arco triennale di validità del bilancio regionale.

Gli articoli sopra richiamati sono da integrare con successivo articolo 41 contenete tra l'altro l'abrogazione degli articoli 5, 6 e 7 della L.R. n. 2 del 2004, al fine di attualizzarli e coordinarli con le modifiche apportate con gli articoli illustrati.

Le modifiche proposte non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Sezione V

Parchi regionali e contratti di fiume

Articolo 27 - *Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988*

L'articolo in esame modifica l'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (*Istituzione del Parco regionale del Delta del Po*) prevedendo che il programma operativo di opere e interventi dell'Ente, ivi previsto, abbia valenza triennale anziché annuale, apportando inoltre un aggiornamento terminologico in linea con la normativa sopravvenuta. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 28 - *Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017*

L'articolo in esame integra l'articolo 35 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da

eventi sismici) prevedendo anche la possibilità, per la Regione, di concedere contributi agli Enti locali per la realizzazione delle attività progettuali e dei processi partecipativi necessari all'attuazione dei contratti di fiume nel territorio regionale.

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle azioni complessivamente previste all'art. 35 la Regione Emilia-Romagna, per gli esercizi finanziari 2018-2020, fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli con le risorse autorizzate con legge di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Sezione VI

Autorizzazioni per la raccolta dei funghi nel territorio di pianura

Articolo 29 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

La modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015 è diretta a razionalizzare l'assetto delle funzioni di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei di cui alla legge regionale n. 6 del 1996 nei territori di pianura, dove il numero di richieste è estremamente ridotto e pertanto non risulta proporzionato all'organizzazione che ciascun ente deve predisporre. Si propone quindi di accentrare le funzioni autorizzatorie in capo alla Regione, che le eserciterà attraverso le proprie strutture.

La norma rinvia alla Giunta la definizione delle modalità e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

Capo VII

Urbanistica

Articolo 30 - Proroga del termine di applicazione delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016

L'articolo in esame non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto esaurisce i propri effetti nella proroga di sei mesi del termine previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016, per la ridefinizione della disciplina regionale sul contributo di costruzione che la Regione deve predisporre in coerenza alla nuova legge urbanistica regionale ora in via di approvazione.

Sezione VIII

Modifiche alla disciplina su Arpae

Articolo 31 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995

La norma riscrive l'articolo 15 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA))

dell'Emilia Romagna al fine di adeguarla al sistema di governo regionale e locale attuale, conseguente soprattutto alla riforma attuata con la legge regionale n. 13 del 2015, nonché al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) di cui l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) fa parte.

Il testo originario dell'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995 prevede infatti un'articolazione delle sezioni territoriali dell'Agenzia a livello provinciale, secondo un modello che oggi risulta superato dalla prevalenza di logiche orientate alla definizione di ambiti di attività di dimensione sovraprovinciale, ai fini anche del perseguimento di maggiori livelli di efficienza ed economicità.

La norma non comporta impatti per il bilancio regionale.

Articolo 32 - Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 13 del 2015

La norma integra le lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) al solo fine di allineare le previsioni a quelle delle lettere d) ed e) del medesimo comma, dedicato alla composizione del Comitato interistituzionale dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE).

Con la modifica apportata è previsto espressamente che anche i membri del Comitato indicati alle lettere a), b) e c) hanno la possibilità di individuare un proprio delegato, come già previsto per i membri indicati nelle restanti lettere. In questo modo si intende garantire l'operatività e l'efficienza del Comitato anche in caso di impedimenti dei membri effettivi.

La norma non comporta impatti per il bilancio regionale.

Capo IV

TRASPORTI

Sezione I

Trasporto pubblico regionale e locale

Articolo 33 - Modifica all'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998

Articolo 34 - Modifica all'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998

Articolo 36 - Modifica all'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998

Gli articoli in esame contengono modifiche e integrazioni in tema di servizi di mobilità complementari al trasporto pubblico. Trattandosi di modifiche puramente normative, tali disposizioni non producono impatti sul bilancio regionale

Articolo 35 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998

L'articolo in esame introduce una disposizione che permette alla Regione, a seguito dell'osservazione e verifica dei livelli tariffari su particolari collegamenti ferroviari serviti, senza adeguata alternativa, da servizi a mercato, di far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento di agevolazioni tariffarie agli abbonati, definite dalla Regione

Le modifiche proposte non comportano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale in quanto gli oneri sono ricompresi nelle risorse autorizzate dalla legge di bilancio nell'ambito della Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 1 (Trasporto ferroviario).

Sezione II

Sistema regionale della ciclabilità

Articolo 37 - *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2017*

Articolo 38 - *Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017*

Articolo 39 - *Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017*

Articolo 40 - *Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017*

Gli articoli introducono modifiche di adeguamento normativo ad alcune disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 9 e 10 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) e pertanto non comportano oneri a carico del Bilancio regionale.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 – Abrogazioni

Il **comma 1** che abroga l'articolo 5 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico) è da collegare alla sostituzione dell'articolo 4 della medesima legge regionale. Tali modifiche sono finalizzate ad adeguare la disciplina ivi prevista all'assetto attuale delle competenze e delle funzioni amministrative, ed a semplificare il percorso di attribuzione dei contributi previsti agli articoli 2 e 3 della medesima legge regionale.

Il **comma 2** prevede l'abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995 conseguentemente alla riscrittura dell'articolo 15 della medesima legge regionale (disposizione contenuta nella sezione IX su Arpae del Capo III in materia di Ambiente). La norma non comporta impatti per il bilancio regionale. L'originario articolo 16 della legge n. 44 del 1995 prevede infatti Comitati provinciali di coordinamento che per effetto della riscrittura dell'articolo 15 non hanno più ragione di essere previsti.

Il **comma 3** prevede l'abrogazione degli articoli 5, 6 e 7 della L.R. n. 2 del 2004 (legge per la montagna), al fine di attualizzarli e coordinarli con le modifiche apportate agli articoli 1, 3 bis, 4 e 8 della medesima legge regionale.

Il comma 4 prevede l'abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 9 (*Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate*). L'abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006 è diretta a superare la sovrapposizione normativa tra tale articolo e gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 12 del 1985. In questo modo si dà conto della normativa nazionale che riconosce nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico il soggetto unico al quale è attribuito il soccorso sia alpino che speleologico. La soppressione dell'articolo 9 riconduce quindi la contribuzione regionale in tema di soccorso alpino e speleologico di cui alla legge regionale n. 12 del 1985.

Articolo 42 – Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.